


Allegato 2

Note al documento “Risposte alle osservazioni relative allo studio di valutazione previsionale di impatto ambientale da parte del Consorzio Industriale” di gennaio 2021, nell’ambito dell’istanza di PAUR per la realizzazione di un polo tecnologico per la produzione di biometano avanzato in Pozzilli (IS)



Pescara, 19/02/2021

I Tecnici:

ing. Chimico G. Brandelli

ing. Civile A. L. Brandelli

Studio Brandelli

Via Delfino Spiga, 16 - 65124 PESCARA

Tel. 085.- 9047212 – Fax 085 - 9151972

P.IVA 01765230683

gbrandelli@studiobrandelli.it

www.studiobrandelli.it

PREMESSA

Il presente documento è parte integrante del parere redatto dal Consorzio in merito al progetto di realizzazione di un polo tecnologico per la produzione di biometano a partire dai rifiuti, da ubicarsi in Pozzilli (IS), oggetto di istanza di PAUR.

Il Consorzio, nell'ambito della fase di consultazione pubblica di cui alla procedura di PAUR, aveva già rimesso a Novembre 2020 le proprie osservazioni al progetto, cui la Ditta Proponente puntualmente risponde.

Le controdeduzioni della Ditta Proponente sono articolate come segue:

Documento denominato "Controdeduzioni al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia – Venafro, dell'ing. Luca Di Domenico, del 10/01/2021, a cui sono allegati

- All. 1 – Risposta alle osservazioni relative allo studio di valutazione previsionale di impatto ambientale da parte del Consorzio Industriale, autore Dott.ssa Ing. Laura Capelli
- All. 2 – Risposta alle osservazioni poste dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia – Venafro, autori Prof. Carlo La Vecchia, Dott.ssa Eva Negri, prof. Domenico Maria Cavallo; Dott. Andrea Spinazzè – MELETE Srl
- All. 3 – Controdeduzioni alle osservazioni del Consorzio Sviluppo Industriale Isernia Venafro – autore Dott.ssa Serena Vespoli – Geologo specialista

L'allegato 1, redatto dalla Dott.ssa Ing. Capelli, tratta degli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla previsione di impatto odorigeno in particolare, e risponde alle osservazioni del Consorzio, di seguito sintetizzate:

1. impossibilità di validazione dei risultati del calcolo del software utilizzato per la previsione di impatto odorigeno a causa della mancanza dei dati completi di input; in particolare per la portata di odore variabile dei due biofiltri appare, dalla relazione di calcolo, inserito come dato di input il solo valore minimo
2. Scelte di modellazione dei biofiltri come sorgenti puntuali o volumetriche
3. Scelta dei recettori: nella valutazione sono stati omessi i recettori più penalizzati, quali la AER94
4. Mancata considerazione di scenari di emergenza nello studio previsionale di impatto odorigeno
5. Scelta dei parametri e limiti di emissione in atmosfera, non rispondenti alle BAT

Il presente documento riscontra le note del Tecnico in riferimento alle osservazioni n. 1-2-3-5

1. IN RELAZIONE ALLA CONTRODEDUZIONE DEL PROPONENTE ALL'ECCEZIONE CIRCA LA MANCANZA DI DATI DI INPUT AL SOFTWARE E CIRCA IL VALORE DI PORTATA DI ODORE IN INPUT PER I BIOFILTRI

Per quanto riguarda la mancanza di dati completi di input utilizzati per lo studio previsionale di impatto odorigeno l'osservazione del Consorzio è rimasta inevasa.

Le controdeduzioni del proponente si focalizzano sulla nota relativa alla variabilità della portata di odore relativa ai biofiltri, e si esauriscono nell'inserimento dello screenshot della maschera di input del software, dove effettivamente si riscontra la variabilità della portata di odore impostata per i due biofiltri.

Tuttavia manca ancora una organica raccolta di tutti i dati di input al software, comprensiva di tutte le assunzioni/impostazioni del software e le ipotesi effettuate: ad esempio metodo di calcolo dei coefficienti di

dispersione, valore limite per condizioni di calma del vento, abilitazione o meno dei modelli di calcolo per il transitional plum rise, dello stack tip downwash, calcolo o meno dell'effetto downwash ed eventuale modello di calcolo, altezza sul livello del suolo dei recettori, e soprattutto mancano i dati meteorologici.

A tal proposito si ritiene che i file di dati meteorologici utilizzati, di tipo WRF, cioè **prognostico** e non diagnostico, non sia compatibile con quanto richiesto nelle Linee Guida della Regione Lombardia, che richiede l'impiego di dati grezzi registrati da stazioni meteo che presentino determinate caratteristiche in termini di distanza massima dal sito in studio, di quota dell'anemometro rispetto al suolo, ecc.. Tali dati andranno poi trattati mediante pre-processore. A seguire stralcio delle Linee Guide Regione Lombardia:

4. Dati meteorologici

4.1 Numero di stazioni meteo delle quali impiegare i dati nelle simulazioni

In linea generale i dati meteo da impiegare nelle simulazioni possono provenire da una sola stazione meteorologica superficiale. Per adempiere i requisiti previsti nel presente documento, può essere opportuno impiegare dati meteo provenienti da più stazioni meteorologiche. Per esempio: dalla stazione più vicina si traggono i dati di velocità e direzione del vento e da una stazione più lontana si traggono gli altri parametri; oppure da una stazione a 5 km di distanza e con anemometro a 6 m si traggono i dati di direzione e velocità del vento e dalla stazione all'interno dello stabilimento si traggono gli altri parametri).

Se per uno o più parametri per una singola stazione non sono rispettati i requisiti in merito alle percentuali minime di dati validi (§ 4.6) si dovrà verificare se sia possibile integrare i dati disponibili di questa stazione con quelli tratti da una seconda stazione meteo, valutando la compatibilità dei dati della seconda stazione con quelli registrati dalla prima; si consideri però che per velocità e direzione del vento devono necessariamente essere rispettati i requisiti del § 4.2.

Qualora si combinino dati provenienti da più stazioni, dovrebbe essere considerato uno stesso periodo temporale di acquisizione e dovrebbe essere comunque valutato se la combinazione dei dati provenienti da diverse stazioni rechi pregiudizio alla rappresentatività dei risultati delle simulazioni.

4.2 Posizione della stazione meteo rispetto al punto di emissione

La stazione meteo di cui impiegare i dati deve rispettare i seguenti requisiti.

- Nei casi di terreno pianeggiante, la distanza della stazione meteo dal punto di emissione dovrebbe essere minore o uguale a 10 km.
- Nei casi di orografia complessa, la stazione deve giacere nella medesima valle ove è ubicato il punto di emissione o deve essere scelta in modo tale che sia rappresentativa delle condizioni anemologiche del sito ad esempio conducendo delle campagne di rilevamento integrative.

A tali requisiti è ammessa deroga a fronte di adeguata giustificazione tecnica, eccetto che per i parametri di direzione e velocità del vento. Qualora non si disponga di una stazione vicina, e specialmente nei casi di orografia complessa, si dovrebbe ricostruire il campo di vento nel dominio spaziale di simulazione adoperando dati di più stazioni e ricorrendo ad un modello meteorologico diagnostico".

Nella relazione di presentazione dello studio devono essere indicati, per ciascuna stazione meteo:

- coordinate geografiche (vedasi § 5);
- ente o organizzazione che gestisce la stazione meteorologica e che ha trasmesso i dati meteo grezzi;
- quota dell'anemometro rispetto al suolo;
- distanza in pianta dai punti di emissione.

4.3 Quota dell'anemometro rispetto al suolo

La quota dell'anemometro della stazione meteo da cui sono tratti i dati di velocità e direzione del vento dovrebbe essere maggiore o uguale a 5 m. A questo requisito si potrà derogare solo se non esistano stazioni meteo conformi ad esso, fermi restando gli altri requisiti posti nel presente documento a proposito della stazione meteorologica, e solo fornendo elementi che permettano di giudicare comunque validi i dati della stazione avente anemometro a quota non conforme.

4.4 Frequenza originaria di registrazione dei dati meteo

La frequenza originaria di registrazione dei dati meteo deve essere oraria o maggiore (ad esempio ogni 30 minuti o 10 minuti). Nelle simulazioni di dispersione dovranno essere introdotti dati a scansione oraria. Qualora la frequenza originaria di registrazione dei dati meteo sia maggiore (ossia più frequente) di quella oraria, dovrà essere esposta nella relazione di presentazione dello studio la procedura per il calcolo dei dati meteo a scansione oraria.

Dati meteo che andrebbero trasmessi all'Autorità competente insieme alla relazione di calcolo, proprio al fine di rendere le simulazioni replicabili a cura dell'A.C.

4.9 Trasmissione dei dati meteo

Dovranno essere integralmente trasmessi in formato digitale all'Autorità competente, unitamente alla relazione di presentazione dello studio:

- l'intero set di dati meteo grezzi registrati dalla stazione (a monte di qualunque elaborazione, quindi a monte anche dell'eventuale calcolo dei dati a frequenza oraria e della ricostruzione dei dati invalidi); per ciascun parametro meteo dovrà essere indicata l'unità di misura e dovrà essere fornita chiara descrizione (per esempio, per la direzione del vento dovrà essere indicato se si tratta di direzione prevalente o risultante e se è espressa come provenienza o come vettore; per la radianza solare dovrà essere specificato se è globale o netta);
- l'intero set di dati di input impiegati nelle simulazioni di dispersione (a valle di tutte le elaborazioni eseguite, incluse le elaborazioni del pre-processore meteorologico).

14.1 Relazione

Come richiesto puntualmente nel presente documento, deve essere prodotta una relazione di presentazione dello studio che contenga le informazioni necessarie affinché le simulazioni possano essere replicate a cura dell'Autorità competente, impiegando il medesimo modello di dispersione usato dal proponente o un altro modello di dispersione.

Per fornire tutti i dati di input su sorgenti, recettori, portata di odore sarebbe stato sufficiente allegare

- un report di calcolo che tutti i software in genere sono in grado di fornire. Ad esempio il software MMS.Calpuff vers. 1.10.2.0 commercializzato dalla MAIND Srl consente di stampare un report con informazioni sui dati di input, quali reticolo di base, dati meteo, periodo di calcolo, inquinanti, recettori discreti, sorgenti emissive e principali risultati, cioè concentrazione di inquinanti sui recettori discreti, valori orari medi e massimi, e i valori massimi rilevati sul reticolo.
- i dati meteo utilizzati nella simulazione

Tutto questo non è stato fornito nell'ambito dello studio previsionale di impatto odorigeno, pertanto non si ritengono validabili i risultati in quanto lo studio non è replicabile.

2. IN RELAZIONE ALLA CONTRODEDUZIONE DEL PROPONENTE ALL'ECCEZIONE CIRCA LA MODELLAZIONE DEI BIOFILTRI COME SORGENTE VOLUMETRICA


Si ribadisce di non condividere la scelta di modellare i biofiltri come emissioni puntuali e poi volumetriche, dal momento che nelle Linee Guida della Regione Lombardia si individua il biofiltro come esempio tipico di sorgente convogliata areale, e tale orientamento è lo stesso riportato nella Delibera 38/2018 del SNPA e utilizzato nella quasi totalità degli studi previsionali di impatto odorigeno pubblicati in rete.

E dal momento che la scelta della modellazione della sorgente incide anche significativamente sui risultati, come bene attesta lo studio presentato dal Proponente, si ritiene fondamentale operare la scelta modellistica più condivisibile ed in linea con linee guida riconosciute.


Inoltre lo studio presentato dal proponente afferma che la modellazione dei biofiltri come sorgente volumetrica è cautelativa, cioè a favore di sicurezza perché sovrastima i risultati rispetto alla modellazione come sorgenti puntuali, ma dai risultati riportati nei grafici ciò non parrebbe completamente vero.

Nella legenda dei grafici stessi è riportato che il valore massimo del 98° percentile in termini di concentrazione di picco di odore, che in entrambe le modellazioni cade nel punto di coordinate X: 425214 e Y: 4595440, ma con i seguenti valori:

Allegato 10, modellazione sorgente puntuale: max **18,1 ou_E/m³**



Allegato 12, modellazione sorgente volumetrica: max **10,5 ou_E/m³**




Quindi, nel punto di coordinate X: 425214 e Y: 4595440, e ovviamente anche nei punti adiacenti, la modellazione con sorgente volumetrica porterebbe a sottostimare l'impatto odorigeno. E si noti che il punto di valore massimo del 98° percentile in termini di concentrazione di picco di odore è all'interno del sito del proponente, ma si trova a soli 25 metri dalla recinzione dell'impianto AER94.

Confrontando le isoplete nei due casi (allegato 10 e allegato 12) è evidente come la modellazione dei biofiltri come sorgente volumetrica restituisca valori di concentrazione di picco di odore più severi nell'area vasta rispetto alla modellazione come sorgenti puntuali, ma sembrerebbe che a ridosso delle sorgenti avvenga il contrario.

ALLEGATO 10. ZOOM DELLA MAPPA DEL 98° PERCENTILE SU BASE ANNUA DELLA CONCENTRAZIONE DI PICCO DI ODORE IN OU/MC NELL'IPOTESI DI BIOFILTRI COME SORGENTI PUNTUALI



ALLEGATO 12. ZOOM DELLA MAPPA DEL 98° PERCENTILE SU BASE ANNUA DELLA CONCENTRAZIONE DI PICCO DI ODORE IN OU/MC NELL'IPOTESI DI BIOFILTRI COME SORGENTI VOLUMETRICHE



Sarebbe stato interessante, sebbene non richiesto dalla Linea Guida della Regione Lombardia, riportare anche le isoplete di valori pari a 10, 15 OU_e/m^3 , in modo da valutare meglio il fenomeno a ridosso delle sorgenti, e dei recettori più vicini.

In ogni caso si ribadisce l'eccezione sulla scelta di modellazione dei biofiltri.

3. IN RELAZIONE ALLA CONTRODEDUZIONE DEL PROPONENTE CIRCA LA SCELTA DEI RECETTORI INSERITI NELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ODORIGENO

Si prende atto degli ulteriori quattro recettori considerati nella previsione di impatto odorigeno, come riportato nella tabella 1 del documento di risposta alle osservazioni del Consorzio, di gennaio 2021.

Allo stesso modo si prende atto che nei quattro nuovi recettori l'impatto odorigeno è decisamente maggiore rispetto a tutti gli altri recettori considerati in precedenza. Inoltre è stato riportato nella tabella il valore del 98° percentile della concentrazione di picco di odore, ma non il valore massimo sui quattro nuovi recettori (riportato invece nella tabella 13 dello studio di luglio 2020).

Id.	Descrizione	UTM Est (km)	UTM Nord (km)	C _{od,98} (ou/mc) 2 - volume
R1	PROMA	425.482	4595.545	0.88
R2	Unilever S.p.A.	425.621	4595.678	0.39
R3	Lavazza	425.588	4595.97	0.26
R4	Abitazione sud iniziativa	425.223	4594.964	0.96
R5	Abitazioni c.da Taverna Triverno - Pozzilli	424.96	4595.055	1.05
R6	Abitazione nord iniziativa	424.983	4596.017	0.45
R7	Abitazione est iniziativa	426.124	4595.938	0.09
R8	Hera Ambiente	425.777	4596.154	0.13
R9	Comune di Pozzilli - Uffici c/o Consorzio industriale	424.281	4594.675	0.14
R10	Hotel Dora - Pozzilli	423.879	4594.438	0.06
R11	Frazione Santa Maria Oliveto - Pozzilli	425.175	4597.106	0.04
R12	Frazione Taverna Ravindola - Montaquila	426.971	4596.781	0.02
R13	AER94	425.226	4595.329	3.6
R14	Immobiliare Impero	425.052	4595.562	3.1
R15	SIT	425.021	4595.307	1.8
R16	Welding Center	425.096	4595.216	2.3

Tabella 1. Valori di concentrazione di picco di odore al 98° percentile sui ricettori sensibili ottenuti dalla simulazione più cautelativa in cui i biofiltri sono considerati come sorgenti volumetriche

Nel documento di gennaio 2021 non è stato riportato l'aggiornamento del grafico con le isoplete del 98° percentile della concentrazione di picco di odore (allegati 10 e 12 dello studio), con l'aggiunta dei nuovi quattro recettori.

Tralasciando quanto già esposto circa la modellazione dei biofiltri, circa la tipologia dei dati meteorologici usati, e valutando comunque i risultati presentati ciò che emerge in entrambi i grafici degli allegati 10 e 12 è che una buona parte del sito di proprietà del recettore AER94 è all'interno dell'area arancione sottesa dell'isopleta di valore 5 ou_E/m³, cioè in condizioni in cui il 90-95% della popolazione percepisce l'odore.

Eppure nella tabella per il recettore R13-AER94 risulta un valore di 3,6 ou_E/m³



In nero è stata evidenziata la parte del sito di AER94 che presenta un valore del 98° percentile in termini di concentrazione di picco di odore **maggiore di 5 ou_E/m³**

Ciò è determinato chiaramente dal fatto di dover rappresentare un recettore mediante una coppia di coordinate, cioè un punto, tendenzialmente baricentrico rispetto alla sagoma del recettore. Tuttavia, vista la prossimità del recettore AER94, non è corretto, e soprattutto non è cautelativo ignorare che buona parte dello stabilimento non è in linea con il risultato di $3,6 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ ma è chiaramente più esposto a molestia olfattiva.

Lo stesso discorso vale per il recettore PROIMA, per cui nella tabella risulta un valore di $0,88 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ mentre dai grafici risulta che la maggior parte dell'azienda presenta un valore compreso tra $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ e $3 \text{ ou}_E/\text{m}^3$.

Infine si rileva la presenza di un recettore di tipo abitativo (coordinate x: 425018,55 e y: 4594938), non considerato nello studio, che risulta distante 518 m dalla sorgente di emissione odorigena ma presenta un valore del 98° percentile di concentrazione picco di odore superiore a $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$.

Quindi a fronte del grafico delle isoplete del 98° percentile di concentrazione picco di odore (allegato 12) è evidente che per alcuni recettori non risultano soddisfatti i criteri di accettabilità definiti nelle linee guida della Provincia Autonoma di Trento:

Aree residenziali		Aree non residenziali	
Limite	Distanza dalla sorgente	Limite	Distanza dalla sorgente
$1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$	>500 m	$2 \text{ ou}_E/\text{m}^3$	>500 m
$2 \text{ ou}_E/\text{m}^3$	200-500 m	$3 \text{ ou}_E/\text{m}^3$	200-500 m
$3 \text{ ou}_E/\text{m}^3$	< 200 m	$4 \text{ ou}_E/\text{m}^3$	< 200 m

E' altrettanto evidente che la tabella 1, a pagina 7 della risposta alle osservazioni del Consorzio, rappresenta i risultati della simulazione in maniera che non rispecchia l'effettiva consistenza dell'impatto sui recettori.

Giova ricordare che già con valori pari a $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile l'odore provocato dai biofiltri sarà avvertito dal 50% della popolazione esposta.

E questo sarà un problema anche per l'Azienda Proponente, qualora l'impianto dovesse essere realizzato ed entrare in esercizio e l'Azienda dovrà attuare il Piano di monitoraggio periodico dell'impatto olfattivo e fronteggiare le segnalazioni e lamentele da parte delle aziende limitrofe e dei residenti.

E infine è doveroso sottolineare il fatto che la simulazione dell'impatto odorigeno presentata dal Proponente non prende in considerazione le sorgenti odorigene già presenti nel nucleo industriale di Pozzilli. Tali sorgenti sono note e l'impatto odorigeno è quantificabile in quanto, nel raggio di 1500 metri dal sito di insediamento del polo tecnologico, sono presenti all'incirca 12 aziende che producono emissioni in atmosfera, di cui il 25% emette in atmosfera ammoniacale, cioè un composto fortemente odorigeno.

Ciò implica l'insorgere di un possibile effetto cumulo: uno stesso recettore andrà cioè a percepire la molestia olfattiva derivante dal cumulo delle sorgenti odorigene già presenti e di quelle in progetto. Ma tale aspetto non è stato indagato dal Proponente.

4. IN RELAZIONE ALLA CONTRODEDUZIONE DEL PROPONENTE ALL'ECCEZIONE CIRCA LA SCELTA DEI PARAMETRI E LIMITI DI EMISSIONE

Il Proponente asserisce di avere già applicato, nello studio di previsione impatto odorigeno e di ricaduta degli altri inquinanti atmosferici (polveri e NOX), i limiti di emissione più cautelativi rispetto a quanto eccepito dal Consorzio.

In realtà non è così, perché l'area in cui dovrebbe essere realizzato l'impianto, la piana di Venafro, è un'area che rientra nella zona di superamento per gli inquinanti chimici e l'ozono, come definito nel Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria della Regione Molise (P.R.I.A.MO), approvato a gennaio 2019.

Nelle linee di azione introdotte da PRIAMO, per le Aziende soggette ad AIA, nuove o esistenti, si chiede che per le emissioni in atmosfera si applichino i limiti più restrittivi previsti dai BReF o dalle BAT; quindi se le BAT prescrivono un range di valori limite di emissioni in atmosfera (BAT-AEL), nel caso specifico (impianto soggetto ad AIA ubicato in zona di superamento per gli inquinanti chimici e l'ozono) andrà adottato il valore minimo del range definito sulle BAT:

Linee di azione aziende soggette ad AIA

Limiti emissioni in atmosfera

- Le autorizzazioni delle aziende (installazioni) soggette ad AIA, nuove e/o esistenti ricadenti nelle zone di superamento dei valori limite della qualità dell'aria dovranno prevedere l'applicazione, quanto meno, dei limiti di emissione in atmosfera **più restrittivi** previsti dai BReF o dalle BAT Conclusions. Si dovrà valutare anche l'applicazione di misure ancora più rigorose di quelle previste dalla normativa vigente.

Facendo riferimento a BREF e BAT Conclusions applicabili (Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del Consiglio) si rileva che i limiti per le emissioni convogliate, nell'ambito del trattamento biologico dei rifiuti, sono definite nella BAT 34 e nell'associata tabella 6.7:

Tabella 6.7

Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di NH₃, odori, polveri e TVOC risultanti dal trattamento biologico dei rifiuti

Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)	Processo di trattamento dei rifiuti
NH ₃ ⁽¹⁾ ⁽²⁾	mg/Nm ³	0,3-20	Tutti i trattamenti biologici dei rifiuti
Concentrazione degli odori ⁽¹⁾ ⁽²⁾	ou _E /Nm ³	200-1 000	
Polveri	mg/Nm ³	2-5	Trattamento meccanico biologico dei rifiuti
TVOC	mg/Nm ³	5-40 ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Si applica il BAT-AEL per l'NH₃ o il BAT-AEL per la concentrazione degli odori.

⁽²⁾ Questo BAT-AEL non si applica al trattamento di rifiuti composti principalmente da effluenti d'allevamento.

⁽³⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere raggiunto utilizzando l'ossidazione termica.

Il progetto ha identificato come principali contaminanti emessi in atmosfera dall'impianto i seguenti (Scheda B, sezione B 7.2, che rappresenta il Quadro riassuntivo delle emissioni):

- Polveri, derivanti dal sistema di captazione aria del capannone stoccaggio compost (punto di emissione EP1)
- Odori e ammoniaca, derivanti dai biofiltri (punti EA1, EA2)

A questi si aggiunge il punto EP2 della torcia di sicurezza, e le due caldaie della centrale termica.

Sulla stessa Scheda B, sezione B 7.2 si indicano i valori limite per le emissioni dei punti EP1, EA1, EA2.

Si riportano, nella tabella a seguire, i parametri da considerare e i limiti da assumere per le emissioni in atmosfera da impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti, soggetto ad AIA, in zona di superamento per gli inquinanti chimici e l'ozono, e nella colonna a destra si riportano i parametri e limiti assunti nel progetto del proponente:

Prescrizioni da PRIAMO e Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 del 10 agosto 2018 (BAT)		Dati da progetto del Proponente	
NH ₃	0,3 mg/Nm ³	NH ₃	5 mg/Nm ³
Concentrazione di odori	200 ou _E / Nm ³	Concentrazione di odori	300 ou _E / Nm ³
Polveri	2 mg/Nm ³	Polveri	50 mg/Nm ³
TVOC	5 mg/Nm ³	Non considerato	-

Si evince dalla tabella che il progetto ha assunto limiti per ammoniaca, concentrazione di odore e polveri che sono superiori ai limiti indicati da PRIAMO e dalle BAT, e non ha considerato il parametro **Composto Organici Volatili Totali**. Tra l'altro le BAT, par. 6.1 e relativa tabella, individuano anche un altro composto come tipicamente emesso da un biofiltro, cioè il solfo di idrogeno, anche questo non considerato nel quadro emissivo del progetto in studio.

E tale quadro risulta incompleto anche a fronte del Piano di Monitoraggio presentato dal Proponente stesso; infatti nell'allegato E11 dell'istanza di PAUR, relativo al Piano di Monitoraggio dell'impianto in progetto, si riportano anche controlli sulle emissioni di solfo di idrogeno e di Carbono Organico Totale (analogo al TVOC), da effettuare con frequenza semestrale degli autocontrolli.

Ma se nel Quadro Riassuntivo delle emissioni mancano i valori limite per tali contaminanti, a fronte di cosa verrà verificata la conformità delle emissioni?

A seguire lo stralcio del Piano di Monitoraggio per le emissioni in atmosfera proposto da Smaltimenti Sud:

Tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati

Processo	Camino	Parametro	UM	Frequenza	Procedure di campionamento	Metodiche analitiche	Reporting
A1-A5 Pretrattamento FORSU/ D1-D3 Pretrattamento Verde/ D4-D5 Compostaggio	EA1; EA2	Odori	ou _E /Nm ³	Semestrale	UNICHIM	UNICHIM	annuale
		NH ₃	mg/Nm ³				
		H ₂ S	mg/Nm ³				
		TOC	mg/Nm ³				

Infine si ribadisce che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Molise impone, agli impianti di gestione rifiuti, il rispetto del vincolo V-15 relativo all'applicazione delle misure di breve, medio e lungo termine previste in PRIAMO. Pertanto la localizzazione in Pozzilli dell'impianto di produzione di biometano da rifiuti, così come presentato dal Proponente, disattende anche il Piano di Gestione Rifiuti della Regione Molise.

CONCLUSIONI

In base a quanto già esposto si conferma la validità delle osservazioni rese dal Consorzio in merito all'impatto ambientale del progetto sulla matrice aria, e si conclude affermando:

- Che lo studio previsionale di impatto odorigeno non è replicabile, pertanto non validabile
- Che lo studio previsionale di impatto odorigeno è basato non su dati meteorologici derivanti da effettive registrazioni di stazioni meteo ma su dati prognostici, in difformità alle Linee Guida della Regione Lombardia
- Che lo studio previsionale di impatto odorigeno adotta una modellazione dei biofiltri come sorgente di odore non in linea con le Linee Guida della Regione Lombardia e della Delibera n. 38/2018 di SNPA - Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalle agenzie ambientali regionali e provinciali.
- Che le modalità di rappresentazione dei risultati dello studio previsionale di impatto odorigeno non rispecchiano esattamente la reale entità dell'impatto
- Che nello studio previsionale di impatto odorigeno non tiene conto dell'effetto cumulo con le sorgenti odorigene già presenti nel nucleo industriale di Pozzilli
- Che il quadro emissivo dell'impianto non è conforme in quanto incompleto e recante valori limite superiori a quelli indicati dalle BAT e dal Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria della Regione Molise, disattendendo anche il vincolo imposto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Molise
- Che il Piano di monitoraggio non è attuabile in quanto riporta controlli su inquinanti per cui il proponente non ha definito il limite di emissione

Pertanto l'aspetto dell'impatto odorigeno e delle emissioni in atmosfera del progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di biometano a partire dai rifiuti, da ubicarsi in Pozzilli, non risulta compiutamente analizzato, né in sé e neanche rispetto al contesto di insediamento, e i risultati comunque presentati dal proponente non consentono di definire tale impatto come POCO SIGNIFICATIVO (pagina 10 del documento "Risposta alle osservazioni relative allo studio previsionale di impatto ambientale da parte del Consorzio", di gennaio 2021) o addirittura come TRASCURABILE (pag. 38 del documento "Valutazione Previsionale di impatto ambientale relativo ad emissioni odorigene e inquinanti atmosferici", di luglio 2020).